

Si riporta il testo vigente (colonna di sinistra) con le proposte da eliminare in carattere *corsivo* e il testo di cui di propone l'approvazione (colonna di destra) con le proposte da inserire in carattere **neretto**

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO
TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE	
<p><b>ARTICOLO 14 – INTERESSI SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO, SUI PROVVEDIMENTI DI RATEAZIONE E SUI RIMBORSI</b></p> <p>1. Sulle somme dovute in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato, rispettivamente, di tre punti percentuali fino al 30 giugno 2019 e di zero punti percentuali a decorrere dal 1 luglio 2019, purché non superiore alla misura del 5% annua. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (18).</p> <p>2. Gli stessi interessi di cui al comma 1. spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento (18).</p> <p>3. [soppresso]</p> <p>4. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'avviso di accertamento esecutivo e dei relativi atti di rettifica di cui al precedente articolo 9, comma4, e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di</p>	<p><b>ARTICOLO 14 – INTERESSI SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO, SUI PROVVEDIMENTI DI RATEAZIONE E SUI RIMBORSI</b></p> <p>1. Sulle somme dovute in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato, rispettivamente, di tre punti percentuali fino al 30 giugno 2019 e di zero punti percentuali a decorrere dal 1 luglio 2019, purché non superiore alla misura del 5% annua. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (18).</p> <p>2. Gli stessi interessi di cui al comma 1. spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento (18).</p> <p>3. [soppresso]</p> <p>4. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'avviso di accertamento esecutivo e dei relativi atti di rettifica di cui al precedente articolo 9, comma4, e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.</p>

<p>interesse legale maggiorato di due punti percentuali.</p> <p>5. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'articolo 21 del presente regolamento si applicano gli interessi di maggior rateazione conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.</p>	<p>5. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dagli <b>articoli 21 e 21 bis</b> del presente regolamento si applicano gli interessi di maggior rateazione conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.</p>
---	---

**TITOLO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE**

<p><b>ARTICOLO 21 - DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO</b></p> <p>1. omissis</p> <p>2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, intimazioni, ingiunzioni, avvisi di accertamento esecutivi, concordati, mediazioni, conciliazioni, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del presente Regolamento (<a href="#">20</a>), oltre al rimborso delle spese.</p> <p>Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.</p>	<p><b>ARTICOLO 21 - DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO</b></p> <p>1. omissis</p> <p>2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, intimazioni, ingiunzioni, avvisi di accertamento esecutivi, concordati, mediazioni, conciliazioni, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti <b>dall'articolo 14 comma 5</b> del presente Regolamento (<a href="#">20</a>), oltre al rimborso delle spese.</p> <p>Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa</p>
--	---

<p>Ogni singolo piano rateale di ogni soggetto debitore dovrà comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla stessa entrata, anche di annualità diverse. In caso di pagamento parziale, le somme riscosse saranno imputate, in tutto o in parte, ai documenti più vecchi.</p> <p>3. omissis</p> <p>4. omissis</p> <p>5. omissis</p> <p>6. omissis</p> <p>7. [soppresso]</p> <p>8. omissis</p> <p>9. [soppresso]</p>	<p>di entrata.</p> <p>Ogni singolo piano rateale di ogni soggetto debitore dovrà comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla stessa entrata, anche di annualità diverse. In caso di pagamento parziale, le somme riscosse saranno imputate, in tutto o in parte, ai documenti più vecchi.</p> <p>3. omissis</p> <p>4. omissis</p> <p>5. omissis</p> <p>6. omissis</p> <p>7. [soppresso]</p> <p>8. omissis</p> <p>9. [soppresso]</p>
<p><b>ARTICOLO 21 BIS - RATEAZIONI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ECONOMICA DA COVID-19</b></p> <p>1. Il presente articolo dispone in materia di rateazioni, esclusivamente con riferimento all'anno 2020 e fino al 30 giugno 2021, con particolare attenzione alla situazione di emergenza economica determinata dalla pandemia da Covid-19. Al termine del suddetto periodo temporale, rimane valida la disciplina di cui al precedente articolo 21.</p> <p>I piani rateali sono di due tipologie:</p> <p>a) Piano rateale Ordinario fino a Euro 20.000,00.</p> <p>Per i debiti fino a Euro 20.000,00, relativi alle persone fisiche e alle persone giuridiche, è possibile accedere ad una rateazione fino a 36 mesi</p>	<p><b>ARTICOLO 21 BIS - RATEAZIONI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ECONOMICA DA COVID-19</b></p> <p><b>1. Il presente articolo dispone in materia di rateazioni, esclusivamente con riferimento agli anni 2020-2021 e sino al 30 giugno 2022, con particolare attenzione alla situazione di emergenza economica determinata dalla pandemia da Covid-19. Al termine del suddetto periodo temporale, riprende validità la disciplina di cui al precedente articolo</b></p> <p><b>2. La rateazione ordinaria viene suddivisa per le due seguenti tipologie di soggetti:</b></p>

previa autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti le difficoltà economiche che non consentono di provvedere al pagamento nei termini.

Per accedere alla rateazione i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

L'accesso alla rateazione è consentito:

- per documenti di valore superiore ad Euro 100,00;
- l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00;

b) Piano rateale Straordinario o Concordato

I contribuenti che sono già decaduti da una rateazione straordinaria possono accedere ad una seconda rateazione straordinaria o Piano rateale concordato.

In caso di Piano rateale concordato non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica; il contribuente dovrà sottoscrivere un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provvedere contestualmente al versamento della sola prima rata. In ogni caso la prima rata non potrà essere superiore ad Euro 500,00.

L'eventuale valore superiore sarà distribuito progressivamente sulle rate successive.

Per accedere alla rateazione i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

L'accesso alla rateazione è consentito:

- per documenti di valore superiore ad Euro 100,00;
- l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

#### **PERSONE FISICHE, DITTE INDIVIDUALI, SOCIETA' SEMPLICI**

- per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi fino a € 50.000,00, la rateazione è ammessa sino ad un massimo di 36 mesi. Per accedervi è necessario produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le difficoltà economiche determinate dalla pandemia da Covid 19 che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute.
- per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi tra €50.000,01 e €80.000,00, la rateazione è ammessa sino ad un massimo di 48 mesi senza necessità di presentare garanzia fidejussoria. A dimostrazione dell'impossibilità di poter provvedere al pagamento delle somme entro i termini, l'istanza di accesso alla rateazione dovrà essere corredata da idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica che non dovrà essere superiore ai limiti attestati annualmente nel documento unico di programmazione (DUP) deliberato dal Consiglio Comunale, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione. Per le società semplici si intende il valore dell'indicatore della situazione economica dei soci, per le ditte individuali quello del soggetto titolare della ditta.

**Per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi superiori a € 80.000,00 potrà essere accordato un piano di rateazione in:**

- massimo 6 mesi in assenza di garanzia fidejussoria
- massimo 60 mesi in presenza di adeguata garanzia fidejussoria.

La durata del piano rateale non può eccedere i 36 mesi + 12 ulteriori, se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 complessivi ed i 60 mesi + 12 ulteriori se superiore.

Nel caso di mancato pagamento di tre rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo, ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di spese di riscossione.

**SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (es. società di persone o di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, ecc.)**

- **per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi fino a € 50.000,00, la rateazione è ammessa sino ad un massimo di 36 mesi. Per accedervi è necessario produrre una autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti le difficoltà economiche determinate dalla pandemia da Covid 19 che non consentono di provvedere al pagamento delle somme entro i termini.**
- **per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi tra € 50.000,01 e € 100.000,00 la rateazione è ammessa sino a 48 mesi senza necessità di presentare garanzia fidejussoria. A dimostrazione dell'impossibilità di poter provvedere al pagamento delle somme entro i termini, all'istanza dovrà essere allegata adeguata documentazione che attesti la situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria sulla base dei parametri definiti annualmente nel documento unico di programmazione (DUP) deliberato dal Consiglio Comunale, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione**

**Per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi superiori a € 100.000,00 potrà essere accordato un piano di rateazione in:**

- **massimo 12 mesi in assenza di garanzia fidejussoria**
- **massimo 60 mesi in presenza di adeguata garanzia fidejussoria.**

**In tutti i casi di rateazione di cui al presente comma, i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.**

**3. I soggetti decaduti da una precedente rateazione ordinaria possono accedere, per una volta soltanto, ad un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, previa nuova istanza e versamento delle prime due rate, secondo le regole indicate al precedente comma 2. In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica. Per accedere alla nuova rateazione i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti**

**4. I contribuenti decaduti da una qualsiasi rateazione straordinaria, anche precedente al periodo contemplato dal presente articolo, possono accedere ad una seconda rateazione straordinaria o piano rateale concordato. In caso di piano rateale concordato non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica ma il contribuente dovrà sottoscrivere un nuovo piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, provvedendo contestualmente al versamento della sola prima rata. In ogni caso la prima rata non potrà essere superiore ad € 500,00. L'eventuale valore superiore sarà distribuito progressivamente sulle rate successive.**

**Per accedere al piano rateale concordato i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.**

**La durata del piano rateale concordato non può eccedere i 36 mesi + 12 ulteriori, se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 complessivi ed i 60 mesi + 12 ulteriori se superiore.**

**5. L'accesso a qualsiasi tipologia di rateazione è consentito per debiti di**

**valore superiore ad Euro 100,00 e l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 c.5 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.**

**6. In caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive nell'arco di 6 mesi, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della dilazione di pagamento e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili in unica soluzione.**

**7. Nel periodo di vigenza dell'art. 21 bis qualora i soggetti richiedenti il piano di rateazione fossero sprovvisti dei requisiti indicati al precedente comma 2, continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'art. 21.**